

# Regolamento del Collegio dei Docenti

## Art. 1. Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell'istituzione ed è presieduto dal dirigente dell'istituzione. Fanno altresì parte del collegio dei docenti, i docenti di sostegno e i lettori di madre lingua straniera.

## Art. 2. Competenze

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e per adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento. Delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio, inoltre, propone al dirigente dell'istituzione l'attivazione d'iniziativa di formazione e di aggiornamento professionale. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione (L.P. 7 agosto 2006 n.5, art. 24).

Il collegio dei docenti:

- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione a esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, (tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio dell'istituzione);
- delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede, sentiti i pareri dei dipartimenti e dei consigli di classe, all'adozione dei libri di testo, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio dell'Istituzione, alla scelta dei sussidi didattici;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- elegge, nel suo seno, i docenti del nucleo interno di valutazione (art.27 LP n. 5/2006);
- elegge, nel suo seno, il docente che fa parte dell'Organo di Garanzia;
- nomina il referente per le iniziative interculturali (art.5 del Regolamento attuativo per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo prov.le – art.75 LP n. 5/2006);
- programma e attua le iniziative per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri;
- individua le aree di attivazione delle funzioni strumentali al Progetto di Istituto;
- elegge le funzioni strumentali al Progetto di Istituto;
- programma e attua misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali;

- delibera il piano delle attività integrative per l'anno scolastico;
- fissa i criteri generali per lo svolgimento della valutazione degli studenti periodica e annuale.

### **Art. 3. Convocazione**

Il collegio dei docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Dall'1 settembre all'inizio delle lezioni, il collegio dei docenti si riunisce per l'approvazione del piano annuale dell'attività scolastica.

Le date di convocazione ordinaria del Collegio - almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre - sono deliberate dal collegio stesso nel piano delle attività annuali. Il Collegio può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In quest'ultimo caso, l'organo dovrà essere convocato in una data compresa entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione a protocollo della richiesta

Il Collegio è convocato in seduta ordinaria o straordinaria almeno 5 giorni prima della data prescelta. Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, può convocare il collegio con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore.

### **Art. 4. Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie è predisposto dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori. L'o.d.g. deve sempre prevedere l'approvazione del verbale della seduta precedente. Ogni componente del collegio può richiedere per iscritto l'inserimento di punti all'ordine del giorno. La richiesta dovrà essere fatta nel corso della seduta di collegio per l'iscrizione all'o.d.g. del collegio successivo o al dirigente scolastico per iscritto almeno 5 giorni prima della convocazione del collegio.

In caso di convocazione richiesta da un terzo dei docenti, l'ordine del giorno deve prevedere ai primi punti, dopo la lettura dei verbali e le eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico, gli argomenti presentati dai richiedenti.

### **Art. 5. Aggiornamento del collegio**

Se, trascorsa l'ora prevista di chiusura della riunione, restano punti dell'o.d.g. da discutere, a maggioranza dei presenti, il collegio delibera se continuare i lavori oppure aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data. Quando l'aggiornamento va oltre i dieci giorni si segue la procedura di convocazione ordinaria. Nel caso di aggiornamento a meno di cinque giorni l'ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti all'ordine del giorno sui quali si è già deliberato. Il collegio ha comunque facoltà di deliberare in luogo dell'aggiornamento il rinvio ad altra seduta da determinare con successiva convocazione. E' altresì facoltà del collegio dei docenti di deliberare all'unanimità di proseguire la discussione degli argomenti all'o.d.g. per ulteriori trenta minuti.

### **Art. 6. Validità delle sedute**

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Nessun membro può essere autorizzato a lasciare la seduta senza preventivo controllo del numero legale. Le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere preventivamente giustificate. Le sedute del collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività integrativa del personale

Costatata la legalità della seduta, il Presidente nomina due o più scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei risultati relativi.

### **Art. 7. Attribuzione della presidenza**

La presidenza delle riunioni spetta al Dirigente scolastico con le attribuzioni e i poteri che le norme vigenti prevedono al riguardo. In particolare: apre e chiude la seduta, dà la parola, guida e modera la

discussione, cura l'ordinato svolgersi dei lavori, stabilisce la sequenza delle votazioni. In caso di assenza o d'impedimento del Dirigente scolastico, assume la presidenza, il collaboratore vicario e, in caso di sua assenza o impossibilità, altro docente a ciò delegato dal dirigente scolastico.

#### **Art. 8. Verbalizzazione**

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti collaboratori. Il verbale delle riunioni del collegio dei docenti viene redatto entro quindici giorni, sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato nella seduta successiva. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo almeno 5 giorni prima della seduta successiva. Gli atti concernenti gli argomenti scritti all'o.d.g. nonché gli atti d'ufficio richiamati o citati in essi, potranno essere consultati dai componenti del collegio almeno nei due giorni feriali prima della riunione.

Tutti i componenti il collegio possono chiedere, con istanza scritta diretta al Dirigente scolastico, il rilascio di copie del verbale e di ogni deliberazione del collegio.

Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata. E' facoltà dei componenti del collegio far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali e allegare mozioni in forma scritta.

#### **Art. 9. Ordine dei lavori**

I lavori del collegio dei docenti si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento di chi intenda proporre rettifiche.

La trattazione degli argomenti avviene nell'ordine in cui essi sono posti in o.d.g. Tuttavia, su proposta motivata del Dirigente scolastico o di un docente, il collegio in qualunque momento può decidere di cambiare l'ordine di trattazione.

#### **Art. 10. Modalità di discussione**

Il collegio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non indicata nell'o.d.g. della convocazione. Sono tuttavia consentite comunicazioni del Dirigente scolastico o di altro membro su circostanze che possono interessare il collegio. Su tali comunicazioni sono possibili osservazioni e mozioni, da iscrivere eventualmente all'o.d.g. della successiva seduta. La discussione su ciascun argomento da trattare è di norma preceduta da una breve relazione del Dirigente scolastico o di un docente designato dal Dirigente scolastico, dal collegio stesso o da uno dei dipartimenti. Dopo la relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare tutti quelli che ne fanno richiesta e secondo l'ordine delle richieste. Hanno tuttavia precedenza eventuali mozioni d'ordine volte a richiamare all'osservanza delle norme procedurali della discussione e della votazione.

Ogni membro del collegio ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, ma l'intervento non potrà eccedere la durata di cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere alcun intervento, tranne che al Dirigente scolastico nel caso di richiamo al regolamento. Ciascun membro del collegio può, facendone richiesta, riprendere la parola sullo stesso argomento, ma non più di una volta e per un tempo massimo di tre minuti, salvo che per eventuali brevi dichiarazioni di voto che dovranno comunque essere espresse prima della votazione e non durante la votazione stessa.

#### **Art. 11. Modalità delle deliberazioni**

Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il collegio è tenuto a deliberare, il dirigente elenca le proposte da votare. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e votata con la maggioranza prevista dall'art.14. Se su un singolo argomento esistono due proposte, il dirigente le mette ai voti e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. Nel caso di più proposte su uno stesso argomento, il dirigente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, mette ai voti le sole due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei dipartimenti e dei consigli di classe.

#### **Art. 12. Mozioni d'ordine**

E' il richiamo alla legge e/o al regolamento interno, nonché il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta, illustrata o commentata una questione dibattuta o il modo in cui si intenda procedere alla votazione o la richiesta di variazione dell'ordine degli argomenti da trattare all'o.d.g. e/o d'inserimento di nuovi. Il presidente può accogliere direttamente la mozione d'ordine, in caso contrario va messa immediatamente in votazione.

#### **Art. 13. Modalità e validità delle votazioni.**

Le deliberazioni, se non previsto diversamente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono considerati tali le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e/o nulle. Le votazioni palesi si eseguono per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua per decisione del presidente o quando uno dei componenti il collegio ne faccia richiesta. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante schede vidimate dal Dirigente scolastico o da uno degli scrutatori. Terminato il computo dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama l'esito. In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà essere sottoposta ad ulteriore votazione.

#### **Art. 14. Norme sul regolamento**

Il regolamento è discusso e approvato a maggioranza assoluta dei componenti del collegio dei docenti.

#### **Art. 15. Modifiche del regolamento**

Con la maggioranza di cui al precedente articolo vengono approvate eventuali modifiche o integrazioni del regolamento. Le proposte di modifica o integrazione sono avanzate da almeno un terzo dei componenti del collegio..